

11 aprile 2003

Delibera dell'AEEG n. 27/03 – Disciplina del bilanciamento e dello scambio di energia elettrica.

L'Allegato "A" alla Delibera dell'AEEG n.27/03, pubblicata il 3 aprile 2003 sul sito Internet www.autorita.energia.it, contiene le disposizioni riguardanti il bilanciamento e lo scambio dell'energia elettrica a valere dall'1 aprile 2003; per il primo trimestre dell'anno in corso si applicano, su base trimestrale (anziché bimestrale), le disposizioni in vigore lo scorso anno.

Per ottenere l'erogazione del servizio di trasporto da parte del competente gestore della rete, il cliente del mercato libero deve attestare preventivamente la definizione dei contratti di bilanciamento e di scambio e deve autocertificare l'avvenuta definizione di un contratto di fornitura.

I distributori, nell'ambito delle proprie competenze, comunicano al Gestore della rete l'elenco dei clienti tenuti ai suddetti adempimenti.

I titolari dei contratti di bilanciamento e di scambio sono tenuti a comunicare agli esercenti il servizio di trasporto eventuali variazioni portate ai contratti di scambio e bilanciamento entro 5 giorni dalla data delle variazioni stesse.

Il cliente del mercato libero può dare mandato ad un unico grossista per la definizione dei contratti di bilanciamento, di scambio e di trasporto dell'energia elettrica.

Nel prosieguo si descrivono i punti principali riguardanti le norme che regolano il bilanciamento, i cui oneri sono normalmente a carico degli utenti, trascurando lo scambio che è generalmente gestito dai fornitori grossisti.

Bilanciamento – Punti di prelievo

Per ciascun punto di prelievo dotato di misuratore orario devono essere versati al Gestore della rete:

1.0) Il corrispettivo determinato applicando all'energia prelevata in ciascuna fascia oraria, incrementata delle perdite di rete, la componente "rf" relativa alla remunerazione della riserva come segue:

$$F1 = 0,82 \text{ eurocent/kWh}$$

$$F2 = 0,33 \text{ eurocent/kWh}$$

$$F3 = 0,18 \text{ eurocent/kWh}$$

$$F4 = 0,00 \text{ eurocent/kWh}$$

2.0) Il corrispettivo derivante dal minor valore tra:

- 2.1) la componente "bh", il cui valore è costante per ciascuna fascia oraria ed è pari a 0,10 eurocent/kWh, da applicare al valore assoluto della differenza tra l'energia prelevata in ciascuna ora ed il corrispondente valore previsto dal programma orario di prelievo comprensivi delle perdite di rete;
 - 2.2) la componente pari a 1,5 volte la componente "bf" applicata all'energia prelevata in ciascuna fascia oraria, incrementata delle perdite di rete.
- 3.0) In alternativa al pagamento di tale ultimo corrispettivo, il titolare del contratto di bilanciamento ha facoltà di optare per il pagamento del corrispettivo "bf", da applicare all'energia elettrica prelevata in ciascuna fascia oraria incrementata delle perdite di rete, pari a:

$$F1 = 0,23 \text{ eurocent/kWh}$$

$$F2 = 0,09 \text{ eurocent/kWh}$$

$$F3 = 0,05 \text{ eurocent/kWh}$$

$$F4 = 0,00 \text{ eurocent/kWh}$$

La scelta di tale ultima opzione deve essere comunicata al GRTN al momento della stipula del contratto per il bilanciamento ed è valida per l'intera durata del contratto stesso.

I corrispettivi r_f , b_h e b_f sono invariati rispetto ai valori dello scorso anno.

Gli utenti che optano per il bilanciamento "puntuale" di cui al punto 2.0 hanno l'obbligo di comunicare al Gestore delle rete i programmi di prelievo su base settimanale.

In assenza di tali comunicazioni il Gestore della rete assume programmi di prelievo pari a zero in tutte le ore, dandone successiva comunicazione al titolare del bilanciamento interessato.

Il titolare del bilanciamento deve comunque comunicare con cadenza mensile al Gestore della rete l'energia elettrica prelevata.

Entro 180 gg. dal ricevimento della comunicazione da parte dei titolari del bilanciamento, il Gestore della rete ne verifica la conformità con le misure effettuate dagli esercenti il servizio di trasporto correggendo eventualmente le attestazioni degli utenti alla luce delle verifiche effettuate.

Bilanciamento – Punti di immissione

Con riferimento alle "Unità di produzione di grande taglia", i titolari dei contratti di bilanciamento devono comunicare al Gestore della rete i programmi di immissione su base settimanale; in assenza di tali comunicazioni il Gestore stesso assume un programma di immissione pari a zero in tutte le ore.

Per unità di produzione di grande taglia si intendono le unità produttive con potenza nominale superiore o uguale a 10 MVA.

Ai fini del bilanciamento le unità di produzione di grande taglia versano al Gestore delle rete con cadenza mensile un corrispettivo pari alla suddetta componente "bh" (0,10 eurocent/kWh in ciascuna fascia oraria), che sarà applicata alla differenza in valore assoluto tra l'energia effettivamente immessa in rete in ciascuna ora e l'energia oraria del programma di immissione.

In alternativa a tale corrispettivo, l'utente del bilanciamento può optare per il sistema forfettario versando al GRTN la componente "bf" sopra definita, applicata all'energia immessa in ciascuna fascia oraria purché tale opzione venga comunicata al Gestore stesso al momento della stipula del contratto di bilanciamento.

Per le "Unità di produzione di piccola e media taglia" (unità di produzione con potenza inferiore a 10 MVA) l'onere del bilanciamento viene assolto versando al Gestore della rete, al termine di ciascun mese, la già citata componente "bf" da applicare all'energia elettrica immessa in rete in ciascuna fascia oraria.

I corrispettivi del bilanciamento non si applicano all'energia elettrica immessa da unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili ed alle unità che il Gestore della rete utilizza per la riserva.